

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1687 DELLA COMMISSIONE****dell'8 ottobre 2019****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

**A. MISURE IN VIGORE**

- (1) Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 <sup>(3)</sup> («l'inchiesta iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica («il prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC»). Dato l'elevato numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato durante l'inchiesta iniziale, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote individuali del dazio ad valorem comprese tra il 13,9 % <sup>(4)</sup> e il 36,5 % per le società incluse nel campione, mentre alle altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio del 30,6 %. Per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato è stato istituito un dazio residuo del 69,7 %.
- (2) Il 22 novembre 2017, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha deciso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179, di mantenere i dazi antidumping in vigore.
- (3) Conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179, la Commissione può modificare l'allegato I di tale regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale, cioè l'aliquota del dazio medio ponderato del 30,6 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 23.11.2017, pag. 25.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 è stato successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/409 della Commissione dell'11 marzo 2015.

**B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI**

- (4) Nell'ottobre 2018 la società Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd («il richiedente») si è manifestata, dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179, e ha presentato una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all'aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale, ossia il 30,6 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutti e tre i criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179.
- (5) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse tali criteri la Commissione ha chiesto a tale società di compilare un questionario. Dopo aver analizzato le risposte al questionario la Commissione ha ritenuto che il richiedente avesse fornito informazioni sufficienti e non ha chiesto ulteriori elementi di prova.
- (6) La Commissione ha notificato all'industria dell'Unione la richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e le ha dato la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

**C. ANALISI DELLA RICHIESTA**

- (7) Per quanto riguarda la condizione fissata all'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 – il primo criterio –, la Commissione ha esaminato in dettaglio il registro delle vendite del richiedente per il periodo dell'inchiesta. Il registro conteneva solo vendite sul mercato interno.
- (8) Dopo un'ulteriore verifica di altri dati sulle vendite, delle statistiche doganali dell'UE e di altra documentazione, non sono stati reperiti elementi di prova indicanti che il richiedente abbia esportato il prodotto in esame nell'Unione prima o nel corso del periodo dell'inchiesta. Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva il primo criterio.
- (9) Per quanto riguarda la condizione fissata all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 – il secondo criterio –, la Commissione ha osservato che la struttura societaria del richiedente comprende dieci società collegate. Due di tali società collegate erano coinvolte nella produzione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta ma operavano solo sul mercato interno. Sulla base degli elementi di prova forniti non sono stati riscontrati altri legami commerciali od operativi con esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping vigenti. Cinque di tali società collegate erano state fondate dopo il periodo dell'inchiesta e le altre tre non erano coinvolte in alcuna attività commerciale relativa al prodotto in esame. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva il secondo criterio.
- (10) Per quanto riguarda la condizione stabilita all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 – il terzo criterio –, sulla base delle prove documentali fornite la Commissione ha constatato che il richiedente non aveva esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta. Ciononostante, il richiedente ha fornito elementi di prova di accordi contrattuali irrevocabili di vendita nell'Unione di quantitativi significativi del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva il terzo criterio.
- (11) L'industria dell'Unione non ha presentato alcuna informazione o elemento di prova che indicasse il mancato rispetto di uno dei tre criteri da parte del richiedente.

**D. CONCLUSIONI**

- (12) La Commissione ha concluso che il richiedente ha soddisfatto i tre criteri stabiliti per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Il nome del richiedente dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco dei produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179.

**E. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

- (13) Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere alla società Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd l'aliquota del dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione.

- (14) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni che, se giustificate, sono state debitamente prese in considerazione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La seguente società è aggiunta all'elenco dei produttori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179.

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd	C505

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER